

che, già pagandola sotto forma di tassa fondiaria, avrebbe subita altrimenti una vera e reale duplicazione d'imposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Torrigiani, come uno dei componenti la Commissione, era nel suo diritto quando chiarì quali erano veramente i concetti della Commissione; ma io non posso più accordare la parola nè all'onorevole Monti, nè ad altri su questo oggetto, dacchè l'onorevole Martelli-Bolognini ha ritirato il suo emendamento, ed è esaurito quindi l'argomento di questa discussione.

Darò dunque nuova lettura dell'articolo 5 per metterlo ai voti:

« L'imposta sui redditi della ricchezza mobile sarà riscossa nella misura stabilita dal regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023.

« Saranno osservate, per l'applicazione della tassa, le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1864, n° 1830, e dal citato regio decreto in tutto ciò che non è diversamente disposto colla presente legge. »

**PESCATORE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescatore.

**PESCATORE.** L'ufficio della Presidenza sa che io propongo un articolo da introdursi fra gli articoli decimoquarto e decimoquinto del progetto della Commissione, e sarebbe così concepito:

« Pei redditi di ricchezza mobile soggetti a denuncia individuale, quando siano accertati in somma maggiore di lire due mila, la tassa sarà pagata in ragione del 10 per cento. »

Riservo questa proposta dopo la discussione dell'articolo 14 della Commissione, perchè nel mio concetto la discussione della mia proposta dipende dalle deliberazioni che la Camera non ha prese e che non potrebbe prendere se non nell'esame degli articoli che susseguono all'articolo quinto; perciò io domando che il presidente nel porlo ai voti faccia riserva della questione che io propongo.

**PRESIDENTE.** S'intende bene adunque che nel votare quest'articolo quinto non rimane pregiudicata la questione a cui darà luogo l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore.

Pongo ai voti l'articolo 5 dianzi letto.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 6:

« L'imposta, di cui all'articolo precedente, sarà dovuta e commisurata sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento. »

L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** Quest'articolo stabilisce un principio nuovo che non era nella legge del 1864, e che io credo giusto ed applicabile tuttavolta che si tratti di imporre *ab ovo* un'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Deriva però da questo principio una grave ingiustizia quando lo si vuole introdurre in una legge destinata

solo a regolare l'esazione d'una imposta già esistente, ed a regolarla negli anni successivi a quelli in cui fu esercitata secondo la prima legge che l'ha stabilita.

L'ingiustizia è codesta; si dice: l'imposta sarà *dovuta e commisurata* sui redditi dell'anno precedente a quello nel quale si fa l'accertamento.

Ora, egli è ben chiaro che, se capitasse in qualche modo che nell'anno 1867, o nel 1868, o negli anni successivi un reddito qualunque venisse a cessare, l'applicazione di questo articolo produrrebbe una ingiustizia. Perocchè, se è vero che la legge dice essere l'imposta dovuta sui redditi dell'anno antecedente, non è men vero che, siccome per gli anni precedenti quest'imposta fu pagata, il contribuente a cui venisse a cessare il reddito su cui si chiede l'imposta, verrebbe così a pagare due volte l'imposta sul reddito d'uno stesso anno.

Io ho proposta questa questione nel mio ufficio, che ne ha sentita la gravità; e pare che la Commissione l'abbia anch'essa in qualche modo considerata, imperocchè nel suo rapporto dichiarò come si intendesse col suo progetto a fare sì che i contribuenti non fossero defraudati del diritto di domandare la riduzione dell'imposta per cessazione di redditi avvenuta nel corso del 1867.

Ma, in verità, scorrendo la legge e riscontrandone i vari articoli, io non ho potuto trovare quella disposizione legislativa, la quale impedisca questa duplicazione.

Per queste ragioni adunque, io mi rivolgo alla Commissione ed all'onorevole commissario regio domandando che si provveda a questo inconveniente, che mi pare gravissimo; che si provveda, cioè, ad evitare la duplicazione dell'imposta per un contribuente sulla stessa rendita, allora appunto che fosse venuto a perdere questa rendita.

**VILLA-PERNICE.** L'onorevole Valerio ha benissimo osservato che nell'articolo 6 del progetto della Commissione, il quale è identico all'articolo 2 del progetto governativo, si consacra un principio.

Questo principio però non sarebbe affatto nuovo, imperocchè esso è insito a questa legge, e conforme all'indole dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Diffatti, dovendo i redditi essere accertati immediatamente nell'anno dopo in cui si verificarono, e succedendone la denuncia appunto quando già si sono verificati, non potrebbe mai avvenire una cessazione dei medesimi, perchè il contribuente viene appunto a denunciare i suoi redditi quando realmente li ha già percepiti.

Quindi, ripeto, questo principio non è nuovo, perchè è insito nella legge, e non si fa ora nel progetto che una constatazione più precisa del medesimo.

Però nella pratica avviene che, essendo quest'imposta assai ritardata nella sua esazione per circostanze straordinarie, si dovette ammettere negli anni addietro